



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

13 APRILE 2021
DELIBERAZIONE N. 27

Convocazione Assemblea degli Iscritti per approvazione

bilancio preventivo 2021 e conto consuntivo 2020

Il Presidente introduce l'argomento richiamando le precedenti delibere del Consiglio e le precedenti delibere del CNF, nonché i provvedimenti governativi che hanno prorogato l'emergenza sanitaria.

IL CONSIGLIO,

viste le proprie delibere del 29 maggio 2020, del 09 giugno 2020 e del 15 settembre 2020;

vista la delibera del CNF del 04 giugno 2020;

vista la delibera del CNF del 09 settembre 2020;

vista la delibera del CNF del 19 febbraio 2021 avente ad oggetto la possibilità di un ulteriore differimento dell'assemblea degli iscritti finalizzata all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria;

tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria in atto dichiarato dal Governo il 31 gennaio 2020 per un periodo di sei mesi, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 dall'art. 1 del D.L. 30 luglio 2020 n. 83;

considerato che detto periodo è stato ancora prorogato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 gennaio 2021, con il decreto-legge [Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19](#), al 30 aprile 2021;

considerato che la normativa emergenziale, tra le altre disposizioni, impone il rispetto del distanziamento sociale;

valutato che è diritto di ciascun iscritto all'albo quello di partecipare all'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dei COA e il relativo esercizio può comportare nel foro di Bari il rischio di significativi assembramenti e di conseguenza evidenti rischi per la difesa della salute dei partecipanti la quale, nel bilanciamento tra diritti ed interessi costituzionalmente rilevanti, merita una tutela speciale e rafforzata rispetto alla tutela dell'interesse pubblico alla regolarità amministrativo-contabile dei COA, specialmente nel periodo attuale;

ritenuto che lo svolgimento in via telematica delle assemblee non ha copertura normativa e comunque pregiudicherebbe il diritto alla libera discussione degli iscritti sui dati del bilancio;

Per questi motivi, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di rinviare l'assemblea degli iscritti per l'approvazione del conto consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021 stante l'attuale emergenza sanitaria e fino al permanere dello stato di emergenza.

Manda all'Ufficio per le comunicazioni conseguenti.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

13 APRILE 2021
DELIBERAZIONE N. 28

Associazione *Fermiconlemani*

– proposta di mettere a disposizione cassetta “help” -

OMISSIS

Il COA conserva sempre la sua autonomia decisionale ogni qualvolta qualche associazione chiede di condividere una qualche iniziativa, iniziativa che viene sempre valutata in seno al Consiglio. OMISSIS l'Ordine rimane sempre autonomo nella decisione. Se ci saranno altre associazioni che sottoporranno altre iniziative ugualmente meritevoli, il Consiglio le potrà senz'altro approvare e quindi la decisione odierna non riconosce alcuna esclusiva alla ass. Fermiconlemani.

Il Consiglio approva l'iniziativa ritenuta meritevole che rimane in capo alla sola associazione fermo restando che in futuro potranno essere proposte altre iniziative analoghe e dispone di richiedere all'associazione de qua di rendere un monitoraggio dei dati sull'andamento della iniziativa delegando all'uopo la Vice Presidente e la Cons. Panaro; i dati poi verranno rimessi alla disponibilità del Consiglio.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

13 APRILE 2021
DELIBERAZIONE N. 29

ESAME AVVOCATO 2020

Con riferimento alle nomine dei commissari d'esame avvocato 2020 il Presidente fa presente di aver provveduto alle incombenze così come da richiesta del C.N.F.

Come a voi noto dall'interpello via wh effettuato in data 26 marzo, però, ha dovuto apportare una modifica alla deliberazione del 23 marzo scorso in quanto il nominativo designato estratto a sorte avv. Eugenio Cavalcanti è risultato avere una praticante potenzialmente candidata all'esame. La scelta in sostituzione si è orientata sul nominativo dell'avv. Luigi Quercia.

In data di ieri, assunta al numero di protocollo 4467, è pervenuta la rinuncia alla nomina dell'avv. Michele Calabrese già designato quale presidente effettivo della V sottocommissione.

Attingendo dalla deliberazione del 23 marzo scorso sull'interpello dei consiglieri e sulle dichiarate disponibilità riferite, rimangono due nominativi cui attingere il sostituto:

Avv. Pasquale Attolico

Avv. Antonio Console

Il Presidente propone al Consiglio che si proceda al sorteggio.

Vengono predisposti due biglietti anonimi contenenti i nominativi dei colleghi ed inseriti in una urna chiusa; il Cons. Marino designato al sorteggio, estrae il biglietto contenente il nominativo dell'Avv.

Antonio Console

All' esito il Consiglio indica quale componente presidente effettivo della V sottocommissione di esame l'Avv. Antonio Console.

Il Consiglio OMISSIS approva.

Si comunichi agli interessati, al c.n.f. e agli Ordini del distretto.

Si pubblichi sul sito.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

20 APRILE 2021

DELIBERAZIONE N. 30

Proposta modifica al Regolamento delle adunanze consiliari

Il Presidente riassume la discussione della precedente seduta e vengono riepilogate le tre ipotesi di definizione della questione come emerse dalla discussione pregressa.

OMISSIS

A questo punto il Consiglio pone in votazione le seguenti tre ipotesi: ipotesi A) pubblicità delle sedute consiliari e discussione di temi per i quali abbiano fatto richiesta gli iscritti; ipotesi B) nessuna modifica regolamentare avviando però prassi virtuose sulla partecipazione degli iscritti alle sedute consiliari o ad altre occasioni per le quali il consiglio disciplinerà la tenuta di volta in volta; ipotesi C) sedute consiliari partecipate da parte degli iscritti che ne facciano richiesta su temi dagli stessi proposti e sui quali il Consiglio valuti la necessità e la rispondenza a interessi del foro.

OMISSIS

Il Consiglio, a maggioranza delibera a favore della ipotesi sub B) e riserva di adottare una bozza di comunicazione da inviare agli iscritti in ordine alla soluzione per la quale oggi è emersa la preferenza consiliare.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

20 APRILE 2021

DELIBERAZIONE N. 31

DELIBERA CNF n. 389 SU ASSEMBLEE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E DEL BILANCIO

PREVENTIVO DEO COA GESTIONI 2019/2020 E 2020/2021

il Cnf ha deliberato di indicare ai COA di potersi ritenere giustificato il differimento dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci e conti consuntivi 2019-2020 e 2020-2021; il Consiglio, preso atto, e richiamato integralmente il contenuto della propria precedente delibera del 13 aprile 2021, all'unanimità dei presenti delibera di rinviare l'assemblea degli iscritti per l'approvazione del conto consuntivo 2019 e bilancio preventivo 2020 stante l'attuale emergenza sanitaria e fino al permanere del medesimo stato di emergenza.

All'Ufficio per gli adempimenti conseguenti.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

27 APRILE 2021

DELIBERAZIONE N. 32

Nota CIASU su Summer School Principi di Diritto Digitale

Il Presidente introduce l'argomento.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti apprezza e condivide l'iniziativa e delibera di collaborare alla stessa, mandando al Presidente per quanto di competenza.

Si comunichi.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

27 APRILE 2021

DELIBERAZIONE N. 33

C.P.O. su protocollo "stress lavoro correlato"

OMISSIS

Il Consiglio, pur apprezzando l'iniziativa, ritiene che non si possa sottoscrivere il protocollo sia perché prevede un impegno di spesa non previsto dal bilancio preventivo che, pur approvato dal Consiglio, non è stato ancora approvato dall'assemblea degli iscritti, e sia perché la durata del protocollo, triennale, va oltre la durata in carica di questo consiglio.

Si comunichi al CPO.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

27 APRILE 2021

DELIBERAZIONE N. 34

AVVISO PUBBLICO COMUNE DI CONVERSANO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 27 aprile 2021,

c o n s i d e r a t o

- che è pervenuto all'attenzione di questo Consiglio l'Avviso Pubblico del Comune di Conversano (prot. N° cc 975-0012996 del 16/4/2021) per l'istituzione di un elenco di Avvocati per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale;
- che detto Avviso Pubblico contiene clausole vessatorie e prevede una remunerazione per gli Avvocati incaricati non conforme alla disciplina dettata in materia di equo compenso;
- che, nello specifico, l'art. 7 del predetto Avviso testualmente dispone:

“1. Il corrispettivo (onorario) del Professionista esterno sarà determinato con le modalità di seguito indicate, assumendo quale valore di partenza i parametri minimi di cui alle tabelle forensi allegata al D.M. 55/2014, così come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, con la riduzione che potrà eventualmente concordarsi tra il Responsabile dell'Ufficio contenzioso e il professionista in sede di definizione del preventivo prima del conferimento dell'incarico.

2. L'importo potrà essere motivatamente ridotto dal Responsabile dell'Ufficio contenzioso, qualora l'attività svolta dal legale sia stata minore in modo sostanziale rispetto a quella preventivata.

3. La previsione del compenso del professionista va in ogni caso determinata preventivamente in un importo onnicomprensivo di tutte le attività inerenti l'incarico affidato, nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento.

4. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello convenuto con il professionista, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente il compenso. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza bisogno di specifico incarico e ulteriore compenso, tutta l'attività di recupero crediti e l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all'Ente le relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari.

5. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.”

ri t e n u t o

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (introdotto dall'art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito dalla L. 04.12.2017, n. 172 e modificato dai commi 487 e 488 dell'unico articolo della L. 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), il compenso degli Avvocati per lo svolgimento di attività di consulenza e rappresentanza in giudizio in favore di imprese bancarie, assicurative e pubbliche amministrazioni, deve essere “equo”, ossia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri previsti dalle **apposite tabelle ministeriali**;
- che, per il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247, sono vessatorie e, pertanto, nulle, le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'Avvocato;
- che, in particolare, sono dichiarate vessatorie le clausole che prevedono:
 - la riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
 - l'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
 - l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
 - la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

- l'attribuzione al difensore, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, del minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
 - il pagamento della prestazione di assistenza o consulenza in materia contrattuale, solo in caso di effettiva sottoscrizione del contratto.
- che la nullità delle clausole vessatorie opera soltanto a vantaggio dell'Avvocato e non incide sul contratto che rimane valido per il resto, tenuto conto che il Giudice, ove accerti la vessatorietà della clausola o la non equità del compenso, è tenuto a dichiarare unicamente la nullità della prima, ovvero determinare il compenso sulla base dei parametri ministeriali vigenti;
- che la inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal DM n. 55 del 2014, già affermata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 8/12/2016), è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, con la dichiarazione di illegittimità delle liquidazioni giudiziali inferiori ai detti minimi in quanto lesive del decoro professionale (cfr. Ordinanze n. 24492 del 2016; n. 30286 del 2017, n. 1018 del 2018, n. 21487 del 2018, n. 6686 del 2019; 19246 del 2019, n. 19906 del 2020)

INVITA

il Comune di Conversano a rivedere le convenzioni di conferimento degli incarichi legali, apportando, ove necessario, le modifiche che:

1. riconoscano agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di rappresentanza in giudizio, un compenso non inferiore a quello minimo previsto dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;
2. eliminino le clausole vessatorie e, pertanto, nulle, indicate ai commi 6 e 8 dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247;
3. riconoscano il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012.

Si trasmetta al Comune di Conversano ed al Nucleo Centrale di Monitoraggio.